



Provincia
di Pesaro e Urbino

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL SERVIZIO DI POLIZIA PROVINCIALE

Regolamento approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 20 del 30/03/2009 nel testo coordinato con le modifiche e integrazioni apportate con Deliberazione C.P. n. 18 del 30/04/2019. (Le modifiche sono evidenziate in grassetto sottolineato).

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 OGGETTO E FINALITA'

1. La Provincia nel rispetto dei principi e delle norme stabiliti dalla Legge 7 marzo 1986, n. 65 “Legge-quadro sull’ordinamento della polizia municipale” e della L.R. 17 febbraio 2014, n. 1 “Disciplina in materia di ordinamento della polizia locale”, con il presente Regolamento disciplina l’ordinamento e i principi di organizzazione del Servizio di Polizia Provinciale, al fine di assicurare su tutto il territorio provinciale un uniforme ed efficiente espletamento delle funzioni di vigilanza, prevenzione accertamento e comminazione di sanzioni in materie di competenza provinciale.

ART. 2 SERVIZIO DI POLIZIA PROVINCIALE

1. La Provincia svolge le funzioni di polizia locale proprie e quelle conferite, a titolo di attribuzione o delega, attraverso il Servizio di Polizia Provinciale collocato all’interno di una struttura dirigenziale più ampia secondo quanto previsto dall’art. 10, comma 8 della L.R. 1/2014.

2. Il Servizio di Polizia Provinciale è una struttura organizzata in una apposita Posizione Organizzativa alla quale è preposto, quale Responsabile, un funzionario di categoria D individuato tra gli ufficiali di Polizia provinciale secondo i criteri di cui al Regolamento approvato con Decreto Presidenziale di Governo n. 50 del 9 aprile 2019.

3. Il Responsabile del Servizio di Polizia Provinciale si attiene alle disposizioni organizzative impartite dal Dirigente della struttura in cui il Servizio è collocato, fatta comunque salva la relazione diretta con il Presidente che vigila sull’espletamento del Servizio.

4. Il Responsabile del Servizio di Polizia Provinciale, sulla base degli indirizzi e delle direttive stabiliti dal Presidente della Provincia e delle disposizioni organizzative impartite dal Dirigente, assicura lo svolgimento dell’attività di polizia locale, impartisce le istruzioni inerenti all’impiego degli appartenenti al Servizio, sovrintende all’organizzazione, alla disciplina, all’addestramento e alla formazione professionale, nel rispetto della normativa vigente.

TITOLO II

DISCIPLINA DELLE FUNZIONI DI POLIZIA PROVINCIALE

ART. 3 FUNZIONI DEL SERVIZIO DI POLIZIA PROVINCIALE

1. Il Servizio di Polizia Provinciale svolge la propria attività di polizia locale su tutto il territorio ricompreso nei confini dell'Ente salvo quanto previsto dall'art. 11, commi 5 e 6 della L.R. 1/2014, e in tutte le materie di competenza della Provincia, sia con riferimento alle funzioni fondamentali di cui all'art. 1, comma 85 della Legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni", sia con riferimento alle funzioni non fondamentali di vigilanza, relative alla caccia e alla pesca nelle acque interne, riallocate alla Provincia dall'art. 1 della Legge Regionale 25 marzo 2016, n. 6 "Modifica della legge regionale 3 aprile 2015, n. 13 "Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative esercitate dalle Province"."

2. Il Servizio di Polizia Provinciale svolge, in particolare, le funzioni di:

a) vigilanza ambientale e controllo del territorio;

b) polizia stradale;

c) tutela e controllo della rete viaria di proprietà della Provincia;

d) controllo relativo alle funzioni provinciali in materia di trasporto privato;

e) soccorso in caso di pubblica calamità, catastrofi ed altri eventi che richiedono interventi di protezione civile;

f) vigilanza ittico-venatoria;

g) coordinamento della vigilanza volontaria;

h) collaborazione con le forze di Polizia dello Stato e degli altri enti locali nel rispetto della normativa vigente e nell'ambito delle proprie attribuzioni.

3. La Polizia Provinciale è a disposizione dell'Autorità Giudiziaria per le attività da essa delegate.

4. Il Presidente della Provincia promuove accordi con i Comuni, singoli o associati, e le autorità territoriali competenti, nell'ambito delle proprie attribuzioni, ai fini della tutela del territorio e della salvaguardia dell'ambiente.

ART. 4 STATO GIURIDICO E ATTRIBUZIONI DEL PERSONALE

1. Il personale del **Servizio** di Polizia provinciale, nello svolgimento delle sue attività, riveste la qualifica di agente o ufficiale di polizia giudiziaria, nonché di ausiliario di pubblica sicurezza, per le competenze a ciascuno attribuite, in base alle norme vigenti.

2. Il personale della polizia provinciale svolge nell'ambito del territorio di appartenenza, le funzioni

di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza, nei limiti e con le modalità di cui agli articoli 5 e 6 della Legge 7 marzo 1986, n. 65 e degli articoli 27 e 29 della Legge 11 febbraio 1992, n. 157, nonché le funzioni di polizia stradale, ai sensi degli articoli 11 e 12 del Codice della strada, di cui al Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni e integrazioni.

3. Il personale della polizia provinciale esercita le funzioni di polizia amministrativa locale, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonché delle disposizioni che disciplinano le specifiche materie attribuite alla polizia provinciale.

4. Svolge altresì le funzioni amministrative-istruttorie per il rilascio del decreto di guardia particolare giurata ittica e venatoria volontaria ai sensi dell'art. **163** del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

5. L'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria è regolato dal Codice di procedura penale e dalle altre disposizioni in materia.

6. Il **Responsabile del Servizio di Polizia Provinciale** e il personale inquadrato nelle qualifiche funzionali dell'area di vigilanza al quale siano espressamente conferite funzioni di coordinamento e controllo rivestono la qualifica di Ufficiale di polizia giudiziaria, ai sensi di quanto previsto dall'art. 57, comma 3 C.P.P. e dell'art. 5, comma 1, lett. a) della Legge 7 marzo 1986, n. 65.

7. Il Presidente richiede al Prefetto il conferimento al personale dell'area di vigilanza, inserito nel **Servizio di Polizia Provinciale**, della qualità di agente di pubblica sicurezza, ai sensi dell'art. 5, comma 2, della legge 7 marzo 1986, n. 65, e dell'art. 29 della legge 11 febbraio 1992, n. 157.

8. Il personale della polizia provinciale collabora con le altre forze di Polizia dello Stato ai sensi dell'art. 3 della Legge 7 marzo 1986, n. 65.

ART. 5 ARTICOLAZIONE DEL PERSONALE DEL SERVIZIO DI POLIZIA PROVINCIALE

1. Nell'ambito del Servizio di Polizia Provinciale sono previste le seguenti figure:

a) responsabile del Servizio;

b) vice responsabile del Servizio individuato tra le figure di cui alla successiva lettera

c);

c) ufficiali di polizia provinciale addetti al coordinamento e controllo (cat. D);

d) agenti di polizia provinciale (cat. C).

TITOLO III

NORME DI COMPORTAMENTO

ART. 6 DOVERI GENERALI

1. Il personale della polizia provinciale è soggetto alla disciplina generale in materia di pubblico impiego ed è tenuto all'osservanza dei doveri dei pubblici dipendenti, previsti dalla legislazione vigente, dal CCNL EE.LL., **dal Codice di condotta** e dai regolamenti dell'Ente, per le materie non disciplinate dal presente Regolamento.
2. In ragione dello status di pubblico ufficiale e della particolare natura dei compiti e delle qualità attribuite il personale della polizia provinciale deve agire con serietà e senso di responsabilità, deve tenere un comportamento improntato alla massima correttezza, rispetto e cortesia nei confronti dei cittadini e delle autorità, deve attenersi ai principi di imparzialità, trasparenza e buona amministrazione nell'espletamento delle proprie funzioni di polizia locale, deve astenersi da comportamenti e atteggiamenti che possano arrecare pregiudizio all'Ente ed al **Servizio di Polizia Provinciale**.
3. La condotta del personale deve essere sempre ispirata alla piena coscienza delle finalità e delle conseguenze della propria azione, in modo da riscuotere la stima, la fiducia e il rispetto della collettività, la cui collaborazione deve ritenersi indispensabile per lo svolgimento del servizio.
4. Il personale della polizia provinciale deve avere particolare cura della propria persona e dell'aspetto esteriore.

ART. 7 RAPPORTI INTERPERSONALI

1. Il personale della polizia provinciale è tenuto al rispetto e alla massima correttezza di comportamento nei confronti dei superiori, colleghi e dipendenti, evitando di diminuirne la dignità, l'autorità e il prestigio.
2. Il personale deve conseguire il massimo grado di collaborazione con i colleghi, ai diversi gradi di responsabilità.
3. I rapporti di subordinazione gerarchica devono essere improntati al massimo rispetto e cortesia.
4. Il superiore gerarchico ha il dovere di dirigere l'operato del personale dipendente e di assicurare, con adeguate istruzioni, il buon andamento del servizio. Esso cura la disciplina e l'impiego tecnico operativo del personale attraverso istruzioni normative e operative, nel rispetto delle direttive e delle disposizioni ricevute.
5. Ogni superiore ha l'obbligo di rilevare infrazioni commesse dal personale, gerarchicamente e funzionalmente dipendente, al fine di attivare eventuali procedimenti disciplinari, da applicarsi con il rispetto della normativa vigente.

ART. 8 SALUTO

1. Il saluto è dovuto, durante le manifestazioni ufficiali, alla bandiera nazionale, al gonfalone della Provincia e dei Comuni ed alle autorità istituzionali; quale forma di cortesia nei rapporti ufficiali, è dovuto altresì al Presidente della Provincia, al **Responsabile del Servizio di Polizia Provinciale** ed a tutti i cittadini con i quali si viene a contatto per ragioni d'ufficio.
2. Sono dispensati dall'eseguire il saluto tutti coloro a cui sia materialmente impedito dai compiti svolti.

ART. 9 DOVERE DI DILIGENZA, D'USO E CUSTODIA

1. Il personale ha il dovere di osservare la massima diligenza nell'uso, custodia e conservazione delle dotazioni a disposizione, nonché dei materiali e documenti affidatigli per ragioni d'ufficio.
2. Eventuali danneggiamenti, deterioramenti, sottrazioni o smarrimenti devono essere immediatamente, salvi i casi di forza maggiore, segnalati per iscritto, specificando le circostanze del fatto, ai superiori gerarchici ed all'autorità competente.

ART. 10 SEGRETO D'UFFICIO E RISERVATEZZA

1. Il personale della polizia provinciale è tenuto alla più rigorosa osservanza del segreto d'ufficio ed alla riservatezza, circa le notizie relative ai servizi d'istituto, pratiche, provvedimenti ed operazioni di qualsiasi natura.
2. Relativamente alle attività di polizia giudiziaria, si richiamano le disposizioni vigenti in materia di segreto istruttorio.
3. E' garantito a chiunque ne abbia interesse, il diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo quanto previsto dalla Legge 7 agosto 1990 n. 241, nonché dal Regolamento Provinciale di attuazione e con i limiti previsti dallo stesso regolamento.

ART. 11 SEGNALAZIONI PARTICOLARI PER GLI APPARTENENTI AL **SERVIZIO DI POLIZIA PROVINCIALE**

1. Il **Responsabile del Servizio di Polizia Provinciale** segnala, per il conferimento di encomi al Presidente i nominativi dei dipendenti che si siano distinti per azioni di servizio di particolare rilevanza sociale.

TITOLO IV

PRINCIPI DI ORGANIZZAZIONE

ART. 12 MODALITA' E LUOGO DEL SERVIZIO

1. Lo svolgimento del servizio deve essere articolato in modo tale da assicurare la massima funzionalità rispetto alle diverse esigenze operative, nell'ambito della vigente disciplina legislativa e contrattuale.
2. Il servizio operativo viene svolto normalmente in pattuglie dislocate strategicamente sul territorio e dotate di mezzi di servizio.
3. L'ambito di servizio del personale di Polizia provinciale è il territorio provinciale, **salvo quanto previsto dall'art. 11, commi 5 e 6 della L.R. 1/2014.**
4. Al fine di assicurare una adeguata attività di vigilanza e controllo del territorio, il **Responsabile del Servizio di Polizia Provinciale** può definire, sulla base delle esigenze di servizio, un'articolazione in zone operative.
5. Il servizio di polizia provinciale può essere articolato in distaccamenti operativi territoriali, definiti con regolamento di organizzazione, in funzione di criteri socio-economici, demografici ed orografici.

ART. 13 DOTAZIONE ORGANICA

1. La determinazione del numero di addetti al **Servizio di Polizia Provinciale** tiene conto, delle leggi nazionali e regionali ed indicativamente, dei seguenti criteri:
 1. densità di popolazione;
 2. superficie territoriale;
 3. sviluppo chilometrico della rete viaria;
 4. pressione venatoria;
 5. presenza di insediamenti industriali.

ART. 14 DOTAZIONE, USO E MANUTENZIONE DEI MEZZI DI SERVIZIO

1. I mezzi di trasporto in dotazione, contrassegnati secondo le normative vigenti, devono essere usati esclusivamente per ragioni di servizio, secondo le disposizioni impartite dal Regolamento di organizzazione.

ART. 15 DOTAZIONE E USO DEGLI APPARATI DI COMUNICAZIONE

1. I mezzi di comunicazione in dotazione al **Servizio di Polizia Provinciale** devono essere rispondenti a caratteristiche tecniche, che ne permettano la comune utilizzazione in tutto il territorio

della provincia, anche in relazione alle attività di soccorso e protezione civile.

2. Gli apparati ricetrasmittenti devono essere utilizzati solo per ragioni di servizio e con la massima cura, secondo disposizioni dell'apposito Regolamento di organizzazione.

ART. 16 UNIFORME

1. Il personale appartenente **alla** Polizia provinciale quando è in servizio, di norma veste l'uniforme fornita dalla Provincia, nella foggia prevista **dall'art. 13 della L.R. 17 febbraio 2014, n. 1 e dai relativi regolamenti regionali.**

2. L'uso dell'abito borghese può essere disposto, in via del tutto eccezionale, al fine di un miglior svolgimento del servizio, dal **Responsabile del Servizio di Polizia Provinciale**, in tutti i casi in cui lo stesso ritenga più utile che il servizio venga svolto anche continuativamente in borghese.

3. E' vietata ogni modifica all'uniforme, nonché indossare altri indumenti visibili non previsti dal Regolamento di organizzazione.

4. E' vietato altresì indossare la divisa fuori dall'orario di servizio.

ART. 17 TESSERA DI RICONOSCIMENTO E PLACCA MATRICOLA

1. Ai sensi **dell'art. 6, comma 2, punto 4) della Legge 65/1986 e dell'art. 13 della L.R. 1/2014,** il personale del **Servizio di Polizia Provinciale** è munito di una tessera di riconoscimento anche su modello unico regionale, contenente le qualifiche di legge, vidimata dal Presidente.

2. La tessera dovrà sempre essere esibita ogni volta occorra dimostrare la qualifica posseduta.

3. Il personale del **Servizio di Polizia Provinciale**, è munito di una placca metallica di servizio, anche su modello unico regionale, da portare all'altezza del petto, sulla parte sinistra dell'uniforme, recante la scritta "Polizia Provinciale", il nome e lo stemma della Provincia ed il numero di matricola.

4. La tessera e la placca devono essere immediatamente riconsegnate all'Amministrazione, qualora il dipendente interrompa o cessi definitivamente il rapporto di servizio.

ART. 18 ARMAMENTO

1. Il personale che riveste la qualità di agente di pubblica sicurezza è dotato di armi in conformità a quanto disposto dalla legge 7 marzo 1986, n. 65, dal decreto ministeriale 4 marzo 1987, n. 145, e successive modifiche ed integrazioni. E' fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 6, della legge 11 febbraio 1992, n. 157.

2. La tipologia e la dotazione dell'armamento sono definite dall'apposito regolamento di organizzazione e dal DM. 145/1987.

3. Il **Responsabile del Servizio di Polizia Provinciale** può disporre in talune circostanze che il

servizio venga svolto senza armi.

ART. 19 FORMAZIONE PROFESSIONALE ED AGGIORNAMENTO

1. Il personale della polizia provinciale è tenuto alla conoscenza delle disposizioni di legge e dei regolamenti concernenti l'attività svolta dal **Servizio di Polizia Provinciale**, le funzioni discendenti dallo status giuridico proprie dell'area di appartenenza, nonché delle istruzioni impartite dall'Ente e dal **Responsabile del Servizio**.
2. Il personale ha il dovere di partecipare alle attività di aggiornamento e preparazione professionale, secondo le modalità indicate dall'Ente.

ART. 20 GESTIONE DEL SERVIZIO SANZIONI

1. All'interno del **Servizio** di Polizia provinciale può essere costituito un apposito Ufficio per l'attività di gestione dei verbali, sia di carattere amministrativo che penale, delle notifiche ed ogni attività ad essi connesse.
2. La Provincia può stipulare, ai sensi del comma 4 art. 3 del presente Regolamento apposite convenzioni con i Comuni più piccoli, per la gestione dei verbali inerenti le violazioni al Codice della Strada ed altre materie comuni, nonché per assicurare l'attività di pronto intervento.

ART. 21 NORMA DI RINVIO

- 1. Per quanto non meglio specificato nel presente Regolamento, il Presidente della Provincia, con propri atti, provvederà ad adottare l'ulteriore disciplina di dettaglio recante le disposizioni organizzative e di funzionamento del Servizio di Polizia Provinciale.**
- 2. Ogni rinvio alle normative statali e regionali contenuto nel presente regolamento, è da intendersi di carattere dinamico, vale a dire riferito anche a tutte le loro successive modificazioni e integrazioni.**
- 3. Ogni riferimento, nei vigenti atti regolamentari ed organizzativi dell'Amministrazione Provinciale, al "Comandante del Corpo di Polizia provinciale" e al "Corpo di Polizia provinciale" è da intendersi riferito, rispettivamente, al "Responsabile del Servizio di Polizia Provinciale" ed al "Servizio di Polizia Provinciale".**